

CCCLXXVI:

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TARGETTI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	14665
Proposte di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	14665
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):	
PRESIDENTE	14666
Disegni di legge (Seguito della discussione):	
Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise (824)	14666
PRESIDENTE	14666
Costituzione e funzionamento degli organi regionali (211)	14668
PRESIDENTE	14668, 14677, 14681, 14682
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	14668, 14676
CARPANO MAGLIOLI	14677
CAVINATO	14677
LACONI	14677, 14682, 14683
MIGLIORI, <i>Relatore</i>	14677, 14681, 14682
DE MARTINO FRANCESCO	14677, 14681, 14683
GIANNINI GUGLIELMO	14677
DOMINÈDO	14678
CAVALLARI	14679
GIÀVI	14679
AMADEO	14679
PERRONE CAPANO	14679
SEMERARO GABRIELE	14683
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	14679

La seduta comincia alle 10,30.

SEDATI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Guariento, Guerrieri Emanuele e Rumor.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Martino Carmine, Rapelli, Campilli, Rescigno, Schiratti, Viola, Tambromi, Maxia, Tesauero, Bavaro, Scalfaro, Carcaterra, Lettieri, Babbì, Perlingieri, Medi, Turnaturi, Giordani, Stella, Semeraro Gabriele, Cremaschi Carlo, Vicentini, Latanza, Corsanego, Liguori, Rocco, Troisi, Amatucci, Vetrone, Tonengo, Borsellino e Caronia:

« Trasformazione fondiario-agraria dei terreni privi o poveri di investimenti stabili ed estensivamente utilizzati » (1003).

Poiché la proposta importa onere finanziario e dovrà essere presa in considerazione dalla Camera, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

È stata pure presentata una proposta di legge dal deputato Belloni:

« Riesame delle situazioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni arbitrariamente dimissionati, licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista » (1002).

Avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (974);

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie » (976) — (*Approvato dal Senato*);

« Autorizzazione al Ministero per la difesa a trasferire, in relazione allo sfollamento dei quadri, sottufficiali in carriera continuativa della Marina e dell'Aeronautica da categorie eccedenti in altre deficitarie » (980) — (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Autorizzazione alla spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise. (824).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 17 dicembre fu approvato l'articolo 1. La discussione fu quindi rinviata su richiesta del Governo perché, in seguito all'approvazione di un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Rescigno, apparve necessario aggiungere al provvedimento altre norme complementari. Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per la sistemazione idraulica dei corsi di acqua nelle regioni indicate nell'articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato,

anche in deroga alle vigenti disposizioni, non oltre il 31 dicembre 1950, e nei limiti degli stanziamenti comunque destinati alle opere idrauliche, ad eseguire i lavori che si riconoscano necessari su qualsiasi corso d'acqua per riparare i danni prodotti dalle alluvioni di cui allo stesso articolo 1, o per prevenirne altri, sempreché non si tratti di opere che siano già state riconosciute di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Dopo eseguiti i lavori ed al fine di determinare a chi spetti la cura e l'onere della loro manutenzione, si provvederà, ove occorra, alle relative classifiche ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 è attribuita alla competenza del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

« Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche per i lavori da eseguire ai sensi delle lettere b), c), d), e) dello stesso articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo, d'accordo con la Commissione, propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« L'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) e la concessione dei sussidi di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 1 sono attribuite alla competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Campania ».

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente articolo 1 resta per metà a carico delle provincie e dei comuni interessati. Il recupero di detta quota anticipata dallo Stato sarà effettuata in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

Passiamo ai seguenti articoli aggiuntivi, presentati dal Governo in conseguenza dell'approvazione della modificazione all'articolo 1, proposta dall'onorevole Rescigno. Li pongo successivamente in votazione:

ART. 4-bis.

« I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere g) ed h), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

« I sussidi di cui alla lettera h) dello stesso articolo 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

« In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento ».

(È approvato).

ART. 4-ter.

« Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 4-quater.

« Le domande di sussidio per la riparazione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonché degli edifici di culto e delle istituzioni di beneficenza, di cui alla lettera g) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

« I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti ».

(È approvato).

ART. 4-quinquies.

« Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera h) del precedente articolo 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile.

« A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del comune ».

(È approvato).

ART. 4-sexies.

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

« Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio ».

(È approvato).

ART. 4-septies.

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condominio può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

« Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

ART. 4-*octies*.

« L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 4-*quinqies*, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione o, nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

« L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

« I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro 12 mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

« Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

« Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

« Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.
FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte di spesa da iscriverne nello stato di previsione dell'esercizio 1949-50 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento) ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali) le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Chiedo alla Camera che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge :
Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Come la Camera ricorda, chiusa la discussione generale, ha già parlato uno dei relatori a nome della Commissione. Ha ora facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo accetta per la discussione il progetto elaborato dalla Commissione perché esso, per la parte che era stata regolamentata, non si discosta sostanzialmente dalle linee che erano fissate nel progetto governativo; e in più ha il pregio di regolamentare materie che non erano previste nel progetto governativo.

Si tratta di accettazione di massima, la quale non esclude, perciò, la possibilità di presentare emendamenti per perfezionare sempre più la legge, che sarà importante per la

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

vita amministrativa della Repubblica. Io non mi perderò nell'analisi dei singoli articoli del progetto elaborato dalla Commissione, di cui è stata fatta analisi ampia da molti oratori. Né risponderò alle critiche che al disegno di legge governativo e a quello della Commissione sono state fatte da parte di molti, che i membri della Commissione, singolarmente o rappresentati dal loro presidente, hanno risposto esaurientemente tutte le critiche mosse sia all'impostazione generale del progetto sia a singoli articoli. E neppure mi soffermerò sulle critiche di carattere costituzionale, perché gli onorevoli Lucifredi, Resta e Migliori, con maggiore competenza e con indiscussa autorità, hanno dimostrato la perfetta aderenza allo spirito ed alla lettera della Costituzione del progetto elaborato dalla Commissione parlamentare.

Limito il mio intervento ad una risposta alle istanze politiche degli antiregionalisti: perché le opposizioni maggiori, fatte in questa discussione, non riguardano tanto l'ordinamento concreto della regione, quanto l'opportunità o meno di dar vita all'ente regione.

Era naturale che nella discussione del progetto per l'ordinamento pratico della regione venissero rappresentate le istanze di ordine politico contro la regione. La polemica tra regionalisti ed antiregionalisti non si esaurirà con l'approvazione o meno di questo progetto. Fino a quando la regione non sarà stata attuata e, penso, anche dopo (se, come io spero, il Parlamento approverà il progetto), la polemica continuerà. Perché le regioni non potranno risolvere, come molti pensano, tutti i problemi della vita nazionale, in quanto non avranno il potere miracolistico di aumentare la ricchezza, che costituisce la necessaria premessa per un migliore tenore di vita di tutti gli italiani.

Le critiche sulla opportunità o meno di dar vita alla regione sono state mosse principalmente da esponenti del partito liberale e del partito monarchico o dagli eredi della tradizione dello Stato totalitario fascista.

Non è da sorprendersi che gli eredi della tradizione dello Stato accentrato liberale e monarchico e gli eredi dello Stato totalitario si rivoltino contro un ordinamento amministrativo che è la negazione dello Stato accentrato e dello Stato totalitario.

Ma poiché queste critiche hanno qualche presa su taluni settori dell'opinione pubblica (non prevenuta, aprioristicamente, contro la regione), dovere nostro, dovere dei legislatori, e di quanti ritengono che l'attuazione della

regione corrisponda ad un interesse concreto dello Stato italiano, è di dimostrare la inconsistenza delle critiche e dei timori.

Chè se la tradizione, la visione ideologica circa la struttura e i compiti dello Stato pesano sugli uomini della tradizione monarchica e fascista, esse pesano anche sui regionalisti.

Regionalisti convinti in questo Parlamento e nel paese sono due soli partiti: il partito repubblicano, il quale porta nella visione dello Stato regionale una esperienza storica legata alle vicende del risorgimento italiano e della formazione dell'unità dello Stato; e il partito della democrazia cristiana, che porta una visione più ampia, nel senso che per noi democratici cristiani il regionalismo è la conseguenza o l'attuazione pratica di un principio più alto, universale vorrei dire: il rispetto delle società naturali. Se ed in quanto la regione è una società naturale, essa è un problema storico; e nella storia nascono e muoiono le nazioni, e così pure nascono e muoiono le regioni, ed altri enti a carattere territoriale.

Il regionalismo non è quindi un problema dogmatico. Il regionalismo va risolto con una visione concreta, storica, attuale: se e in quanto la regione risponde a determinate esigenze, a determinati bisogni, essa va caldeggiata e attuata.

Molti di noi pensano che in materia di istituzioni politiche non vi sia nulla di dogmatico e di eterno. Io direi di più: che non vi è nulla di più relativo delle istituzioni politiche. Se fossi convinto che la regione non risponda ad un bisogno, ad una esigenza, ad una necessità attuale per la migliore organizzazione della vita dello Stato, non avrei alcuna difficoltà a dichiararlo apertamente, rinunciando anche ad una visione teorica che, per quanto rispettabile, contrasterebbe con la realtà presente.

Parlamento e Governo non possono legiferare soltanto in ossequio a principi ideali: essi devono legiferare, poiché la legge è concretezza, in base alla realtà attuale. Se oggi noi sosteniamo, nonostante le critiche, nonostante le opposizioni, nonostante i timori che sono stati manifestati da più parti, la necessità di attuare l'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione, è perché noi riteniamo, in concreto, che l'attuazione di questo postulato della Costituzione risponda ad una vera necessità della vita italiana.

Non è che noi non vediamo come l'attuazione della regione comporti pure dei pericoli. L'attuazione della regione comporta

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

dei pericoli, indubbiamente; e sarebbe stolto negarlo, sarebbe da insipienti non tenerne conto. Il pericolo dell'attuazione della regione non sta però nel fatto che con la regione si realizza il principio autonomistico, perché se questo fosse un pericolo noi dovremmo negare ogni possibilità di vita a tutti gli enti territoriali autarchici, comuni e province, che, in misura più limitata, realizzano concretamente il principio autonomistico.

Non è un pericolo insito nella regione neppure l'attuazione, attraverso questo istituto, del decentramento amministrativo, perché il postulato del decentramento amministrativo può considerarsi comune a tutti i settori, compreso quelli che sono contro la regione.

Quali sono adunque i pericoli che possono derivare dall'attuazione della regione? Attraverso la discussione fatta in questa Assemblea e nella stampa, a me pare che i pericoli maggiori, intravisti per la regione, possano ridursi a due: primo, che la regione scateni gli egoismi particolaristici, con danno della solidarietà nazionale (egoismi particolaristici di ordine morale e di ordine materiale; danno per l'unità politica dello Stato e per lo sviluppo economico del nostro paese); secondo, che la regione comprometta lo sviluppo democratico del paese.

Per quanto si riferisce al pericolo che la regione scateni egoismi particolaristici a danno della esigenza di una solidarietà nazionale, io mi permetto di osservare che lo Stato accentratore non ha impedito e non impedisce lo scatenarsi ed il prevalere di egoismi particolaristici; è anzi una esperienza concreta quella che, nello Stato accentratore, gli interessi particolaristici hanno sempre avuto piena ed assoluta libertà di prevalere.

Dato che da più parti si è qui lamentato che esiste un problema del Mezzogiorno, e che l'attuazione della regione aggraverà il problema del Mezzogiorno, mi permetto di osservare che il problema del Mezzogiorno esiste, ed esiste, forse, in una misura che ora di gran lunga maggiore di quanto non fosse al momento della stessa unificazione dello Stato. Le condizioni economiche, sociali delle regioni meridionali non sono oggi migliori di quanto non fossero, proporzionalmente, al principio della unità statale: segno è che lo Stato accentratore non è servito a realizzare la solidarietà nazionale ma, anzi, ha aggravato le condizioni delle regioni meno favorite. E io penso che, nello Stato accentratore, il prevalere di gruppi territoriali o economici sia più facile di quanto, forse, non possa avvenire in uno

Stato decentratore, in uno Stato, cioè, organizzato su base regionale.

Se lo Stato accentratore non ha risolto il problema delle regioni meno abbienti ma, anzi, ha aggravato la sproporzione, lo Stato accentratore non può essere portato come modello, come tipo per poter risolvere i problemi del Mezzogiorno. Noi non sappiamo quale potrebbe essere l'avvenire e lo sviluppo economico delle regioni del Mezzogiorno in uno Stato diversamente organizzato, ma possiamo ammettere per pacifico che in Italia la struttura dello Stato a base centralizzata non ha risolto questo problema, ed essere perciò autorizzati a chiedere una riforma.

Ma noi siamo convinti per contro che l'organizzazione regionale favorirà le regioni del Mezzogiorno d'Italia perché darà alle sue esigenze, ai suoi bisogni, una rappresentazione unitaria ed una forza rappresentativa che oggi non trovano modo di esprimersi o di farsi valere.

Taluno ha pensato che il problema che sta alla base delle esigenze dell'ordinamento regionale potrebbe risolversi con il decentramento amministrativo. Ma il decentramento amministrativo non è una idea sorta in questi ultimi tempi per esigenze politiche; è una vecchia idea che era iscritta nella insegna di tutti i partiti politici, esistenti prima del fascismo. Dalla mia esperienza di Governo posso dire che il decentramento amministrativo burocratico, cioè a dire il trasferimento nelle regioni e nelle province di compiti statali, non risolve i problemi; talvolta li aggrava. La creazione di un provveditorato alle opere pubbliche a base regionale come già di un provveditorato regionale degli studi o di altri organi dello Stato non ha soddisfatto i bisogni sostanziali delle regioni: dal punto di vista amministrativo i risultati sono stati scarsi data la tendenza del funzionario a non compiere alcunché senza l'autorizzazione preventiva degli organi centrali, per quel senso comunemente diffuso nella burocrazia di evitare l'assunzione di responsabilità dirette; sicché molte volte il decentramento si è risolto contro la snellezza dell'amministrazione.

Quindi il problema non è di decentramento. Il problema è più profondo: si impone la partecipazione diretta degli interessati alla soluzione dei problemi locali, si impone una possibilità di autodeterminazione e di autodecisione che soltanto possono realizzarsi attraverso istituti e organizzazioni autonome: le regioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

Ben più grave e ben più serio è il timore per lo sviluppo democratico del nostro paese: che cosa saranno le regioni? che cosa diventeranno questi organi se l'amministrazione di essi dovesse cadere nelle mani di partiti a carattere totalitario? Queste le preoccupate domande che molti si fanno.

Sono convinto che questo timore sia il più legittimo, perché tutti quanti hanno a cuore le sorti della democrazia non possono guardare al pericolo con leggerezza, ma con senso di responsabilità. È un fatto che l'esistenza di partiti a ideologia totalitaria negli Stati democratici turba tutto il processo dello sviluppo democratico, al punto che alcuni Stati, per evitare il pericolo dell'affermarsi di una dottrina o di un movimento totalitario, hanno finito col negare la democrazia stessa cadendo in un altro totalitarismo. E le conseguenze non sono state molto persuasive; certi popoli ne hanno anzi pagato cara la esperienza. Altri paesi, più schiettamente democratici, hanno negato diritto di cittadinanza ai partiti aventi una base ideologica totalitaria; mi riferisco alla Svizzera la quale non è certamente un paese antidemocratico: la Svizzera ha negato diritto di cittadinanza ai partiti che hanno a loro base una ideologia contraria alla democrazia. Ciò è potuto avvenire, però, quando i partiti totalitari avevano una scarsa forza, erano all'inizio del loro sviluppo, e la democrazia è stata in grado di poter risolvere *in nuce* il problema della difesa della democrazia.

La situazione italiana non ci consente, allo stato attuale delle cose, di risolvere il problema così come è stato risolto in altri paesi. Noi seguiamo un'altra esperienza ed un altro metodo: il metodo di consentire (questo del resto è il metodo costituzionale) la coesistenza di partiti democratici e di partiti a ideologia totalitaria, orientando l'azione dello Stato a far sì che l'attività pratica dei partiti non democratici si svolga nell'ambito delle leggi costituzionali e cercando di vincere la forza di penetrazione delle correnti totalitarie col metodo della democrazia.

A questo proposito possiamo dire, a parte la valutazione teorica della soluzione, che il metodo ha dato fino a oggi dei buoni risultati, se è stato possibile in Italia assicurare la libertà e un regime di democrazia nonostante l'imponenza delle forze contrarie alla democrazia stessa e nonostante la gravità dei conflitti e delle lotte sociali.

Tremila comuni, nelle mani dei social-comunisti, e numerose province, non hanno

ostacolato lo sviluppo democratico del nostro paese. (*Commenti all'estrema sinistra*).

INVERNIZZI GAETANO. Proprio perché vi siamo noi! Siete voi i nemici della democrazia!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non l'hanno ostacolato perché lo Stato era sufficientemente forte e vigile per impedire che le amministrazioni uscissero fuori dall'ambito della legge, intervenendo tutte le volte, o almeno nei casi più gravi, in cui esse tentavano chiaramente di evaderne. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

INVERNIZZI GAETANO. Questa è provocazione! (*Proteste al centro*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ed è potuto avvenire che amministrazioni locali rette da comunisti siano passate in mano di partiti democratici, mentre non si è visto mai che paesi stranieri retti da governi comunisti abbiano acconsentito a che amministrazioni locali passassero ad altri partiti.

Il pericolo non è pertanto nella possibilità che alcune amministrazioni regionali possano cadere nelle mani di partiti a sfondo totalitario: il pericolo è nell'altra possibilità, sempre immanente nella vita politica italiana, che tutta la vita dello Stato, che gli organi centrali dello Stato, che il Parlamento e il Governo cadano nelle mani di partiti antidemocratici: che allora, ordinamento regionale o no, autonomia locale o no, nessuna salvezza più vi sarebbe per la libertà di tutti i cittadini italiani. (*Approvazioni al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

DI VITTORIO. Questa definizione è gratuita e arbitraria. Ella dice: partiti democratici e partiti antidemocratici...

INVERNIZZI GAETANO. Noi abbiamo combattuto per la democrazia!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quando parlo di democrazia e antidemocrazia (*Interruzione del deputato Laconi*), posso anche riferirmi a concezioni diverse della democrazia, perché è indubbio che noi abbiamo una concezione della democrazia che non ha nulla di comune, dal punto di vista ideologico, con quella di altri partiti (*Commenti all'estrema sinistra*).

E dico qualche cosa di più: che lo stesso pericolo comunista, che si teme potrebbe aggravarsi per la conquista delle regioni, non è neppure grave di per sé, perché ho visto — nella esperienza storica di questo dopoguerra — che il comunismo non si è affermato in qualche paese attraverso il metodo democratico o per forza propria, ma sempre

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

si è affermato con mezzi violenti e con aiuti provenienti dall'estero. (*Proteste all'estrema sinistra*).

La debolezza dello Stato e dei poteri dello Stato, la disunione delle forze democratiche hanno soltanto concorso all'affermarsi di movimenti nemici della democrazia (nel senso in cui noi intendiamo la democrazia.) (*Interruzione del deputato Di Vittorio*). Ad evitare il pericolo che attraverso le regioni possa favorirsi l'avanzata di partiti non democratici, s'imporrà a tutti i partiti democratici il dovere di essere vigilanti, di essere uniti e di essere forti.

Finché il Parlamento sarà guidato dal rispetto della Costituzione, finché i poteri pubblici investiti dal Parlamento e dal consenso popolare avranno la volontà e la forza di far rispettare la legge, non temo per la democrazia, anche se qualche regione dovesse passare nelle mani di partiti estremisti; tanto più che la stessa Costituzione organizza la regione in modo tale che, qualora i compiti delle regioni siano assolti nell'ambito delle leggi costituzionali e delle leggi positive dello Stato, nessun pericolo potrà esservi per la vita democratica del nostro paese. È qui il lato del problema che, a mio avviso, non è stato sfiorato o non è stato sentito: vedere cioè la organizzazione concreta della regione nella Costituzione italiana; vedere se la Costituzione italiana e le leggi dello Stato diano o meno adito alla possibilità di un pericolo per la democrazia.

Orbene, i poteri della regione, l'organizzazione di questi poteri, le competenze, il complesso dei controlli sono tali da garantire contro sorprese e contro pericoli sol che tutti i poteri dello Stato facciano osservare la legge. Si è parlato dei pericoli della regione ingrandendoli, perché molti oratori, a mio avviso, non hanno una conoscenza precisa dell'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione ovvero hanno fatto appello a esperienze regionalistiche già in atto, portando come esempio negativo l'attività delle regioni a statuto speciale.

Io non condivido, onorevoli colleghi, le critiche che sono state mosse alle regioni già in atto, non nel senso che le regioni abbiano realizzato il massimo in bene e che non abbiano compiuto del male. Il bene e il male non sono però una esclusività delle regioni, ma appartengono a tutti gli uomini e a tutti gli organi che operano con gli uomini. Le regioni hanno fatto del bene e hanno fatto del male; tuttavia, in un giudizio complessivo, sintetico, ritengo di poter as-

solvere, in definitiva, le esperienze regionali, e affermare che le regioni hanno realizzato più bene che male.

Qualche oratore, che in questa sede si è dichiarato accesa-mente antiregionalista, ha gridato, per esempio: però in Sicilia la regione non si tocca!

Con quale coerenza, vorrei domandare all'oratore che paventa pericoli per l'estensione dell'ordinamento regionale alle altre regioni d'Italia con poteri, con attribuzioni e competenze assai più ridotte, con quale coerenza può egli sostenere che l'ordinamento regionale non si debba toccare in Sicilia? Io penso che in Sicilia, in Sardegna e nel Trentino nessun uomo politico responsabile oserebbe oggi farsi promotore della abrogazione degli statuti regionali; e tanto più difficile sarà nell'avvenire, quanto più i benefici concreti dell'autonomia regionale si saranno fatti sentire.

Ma, dicevo, anche se l'esperienza regionale delle regioni a statuto speciale dovesse essere giudicata negativamente, noi non potremmo prendere ad esempio, ad argomento, le esperienze di queste regioni, per quanto attiene a un giudizio preventivo sull'attività delle altre regioni. Perché, ripeto, onorevoli colleghi, l'ordinamento della regione a statuto ordinario, prevista dalla Costituzione, è profondamente diverso dall'ordinamento delle regioni a statuto speciale. Le regioni previste dalla Costituzione sono, sì, enti autonomi — lo dichiara l'articolo 115 della Costituzione — ma, dice lo stesso articolo 115, con poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, tra cui è fondamentale quello fissato dall'articolo 5, cioè che la Repubblica è una, che la Repubblica è indivisibile, e che pertanto ogni attività che attentasse alla indivisibilità e alla unità della Repubblica sarebbe un attentato contro la Costituzione e contro lo Stato, attentato che i poteri dello Stato medesimo avrebbero il diritto di reprimere severamente ed energicamente.

Una legge dello Stato determina gli organi della regione. Una legge dello Stato stabilisce il sistema di elezione degli organi della regione, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità (articolo 122 della Costituzione). Uno statuto da redigersi dalle regioni, ma in armonia — dice la Costituzione — con la Costituzione stessa e con le leggi della Repubblica, e approvato preliminarmente dal Parlamento nazionale, disciplinerà l'organizzazione interna delle regioni (articolo 123 della Costituzione). Le regioni

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949.

hanno, sì, autonomia finanziaria, ma — dice l'articolo 119 della Costituzione — nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, e la finanza regionale dovrà essere coordinata, sempre per tassativa disposizione della Costituzione, con la finanza statale, provinciale e regionale.

La regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, così come altri enti territoriali e non territoriali, ma, aggiunge la Costituzione, secondo le modalità stabilite con leggi della Repubblica.

La legge dello Stato fissa i limiti agli emolumenti dovuti al presidente e agli assessori regionali (articoli 23-28 del disegno di legge sottoposto al Parlamento). E, a proposito dell'osservazione fatta dall'onorevole Costa, il quale ha trovato incompatibile che si facesse riferimento al trattamento economico dei funzionari dello Stato nella determinazione degli emolumenti spettanti al presidente della regione e agli assessori, desidero ricordare che nella costituzione francese gli emolumenti spettanti ai deputati sono fissati con riferimento al trattamento fatto a una determinata categoria di funzionari dello Stato. Una legge dello Stato fissa le norme per la costituzione degli uffici regionali, e per l'inquadramento, stato giuridico e trattamento economico del personale: è allora questo come può essere diverso da quello del personale statale? Anzi, lo stesso disegno di legge che è all'esame del Parlamento stabilisce che le regioni possono servirsi esclusivamente di personale comandato da enti locali o da uffici pubblici periferici dell'amministrazione. Ora, se tutto ciò che riguarda gli organi, la loro funzionalità, l'ordinamento interno, l'organizzazione degli uffici, il trattamento del personale, degli assessori regionali e del presidente della regione, è stabilito e regolato con legge dello Stato, soltanto la legge dello Stato potrebbe consentire attentati alla vita democratica e costituzionale della Repubblica.

Circa la competenza della regione, essa è duplice: competenza legislativa e competenza amministrativa.

È la legge dello Stato che fissa le materie di competenza legislativa della regione e fissa i limiti di tale attività: limiti che sono di un'importanza e di un valore determinanti. Il primo limite alla potestà legislativa della regione è dato dal territorio (le norme non possono aver valore se non nell'ambito delle singole regioni). Vi sono poi i limiti per materia: se noi togliamo due o tre voci sulle quali le amministrazioni possono esercitare

una potestà secondo determinati orientamenti ideologici, tutto il resto è materia che non può destare preoccupazione. Comunque le materie su cui la regione ha competenza legislativa sono: l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; le circoscrizioni comunali; la polizia locale urbana e rurale; le fiere e i mercati; la beneficenza pubblica e l'assistenza sanitaria e ospedaliera; l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica; i musei e le biblioteche di enti locali; l'urbanistica; il turismo e l'industria alberghiera; le tramvie e le linee automobilistiche d'interesse regionale; la viabilità, gli acquedotti e i lavori pubblici di interesse regionale; la navigazione e i porti lacuali; le acque minerali e termali; le cave e le torbiere; la caccia; la pesca nelle acque interne; l'agricoltura e le foreste; l'artigianato (in queste materie non vedo nulla che possa creare un pericolo per il carattere unitario dello Stato).

Ma a questa stessa potestà legislativa della regione sono posti dei limiti, che sono come delle barriere operanti, e diminuiscono notevolmente ogni possibilità di pericolo. Primo limite è la subordinazione della legislazione regionale all'interesse nazionale: ogni legge, sia pure a carattere regionale, che contrastasse con l'interesse nazionale sarebbe una legge anticostituzionale, e potrebbe essere impugnata e annullata dagli organi dello Stato. Limite ulteriore è l'interesse delle altre regioni: una legge regionale che danneggiasse l'interesse di altre regioni sarebbe una legge assolutamente anticostituzionale. Ma ancora un limite ben più grave è rappresentato dalla norma della Costituzione secondo cui la legislazione può esercitarsi nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (si tratta di una disposizione che ha una portata e un'importanza veramente fondamentali): è nell'ambito dei principi fissati nelle leggi dello Stato che può esercitarsi la facoltà legislativa; non vedo quindi come una legislazione che rientri nei limiti dei principi dello Stato possa pregiudicare l'unità dello Stato o la sovranità del Parlamento.

A proposito di questo ultimo limite è sorto il problema sollevato dall'articolo 9 del testo della Commissione, il quale, richiamandosi alla IX disposizione transitoria della Costituzione, stabilisce che, fino a quando il Parlamento nazionale non avrà fissato i principi fondamentali ai quali dovranno attenersi le leggi regionali, la regione non potrà legiferare. Io concordo pienamente

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

sulla validità costituzionale di questa disposizione, perché la Costituzione è chiara e precisa: le regioni non possono legiferare se non in determinate condizioni preventivamente stabilite dalla legge. Allora si dice: le regioni saranno svuotate di contenuto, non potranno operare fino a quando lo Stato non avrà fissato i principi generali. Se anche questa fosse la conseguenza, io dico che questa conseguenza è voluta dalla Costituzione e che noi non possiamo sovvertire la Costituzione. Sarà un inconveniente, sarà un danno: sarà allora dovere del Parlamento fissare rapidamente i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi la legislazione regionale; ma fino a quando i criteri fondamentali cui la legislazione regionale dovrà ispirarsi non saranno fissati dal Parlamento, le regioni non potranno legiferare. È necessario affermarlo oggi, rigorosamente, recisamente, perché non abbiano a sorgere dubbi o contrasti. Le regioni non sono come noi le vogliamo; ma quali la Costituzione le ha volute.

Ma, proprio perché io riconosco la piena validità costituzionale dell'articolo 9 del progetto e l'importanza fondamentale che esso avrà nella vita della regione a statuto normale, mi permetterei di osservare che non trovo corrispondente alla Costituzione, almeno nella formulazione attuale, il secondo comma di detto articolo-9, con il quale si prevede per il Parlamento la facoltà di delegare la regione a legiferare prima che il Parlamento abbia fissato i criteri fondamentali. La facoltà legislativa non è delegabile dal Parlamento se non al Governo. E poiché la formulazione del capoverso si presta a una diversa interpretazione, evidentemente la questione andrà chiarita in sede di formulazione definitiva del testo dell'articolo. Ogni diverso criterio, vale a dire ogni criterio che pretendesse di affermare il diritto della regione a legiferare in materie per cui non esistano, determinati per legge della Repubblica, i principi fondamentali, sarebbe un criterio sovvertitore della Costituzione e assolutamente inammissibile.

E non basta. La Costituzione e le leggi della Repubblica, oltreché stabilire gli organi della regione e determinare i poteri e l'esercizio di essi, fissano anche le norme per il controllo sull'attività della regione; e i controlli sono importanti, notevoli. Primo controllo, modesto, limitato: « visto » del commissario del Governo; secondo: possibilità per il Governo di richiedere alla regione il riesame di una legge che si ritenga in contrasto con l'interesse nazionale o con l'interesse di altre regioni; terzo: impugnativa davanti alla Corte

costituzionale per motivi di legittimità o per motivi di merito. Fino a quando questi controlli non saranno stati esperiti, la legge della regione non potrà diventare operante. È soltanto attraverso il vaglio e dopo acquisita la certezza che la legge regionale corrisponde alle leggi dello Stato e non turba gli interessi dello Stato o di altre regioni, che la legge regionale può diventare veramente operante.

V'è poi, come dicevo, la competenza amministrativa. È la Costituzione dello Stato che determina le funzioni amministrative della regione. Quindi, non è che la regione possa amministrare in materia scelta a suo piacimento, così come essa creda. E la Costituzione pone anche i limiti, nei diritti dei comuni e delle province, la cui competenza è fissata esclusivamente con leggi della Repubblica: uno di essi è che l'attività amministrativa della regione deve normalmente esercitarsi mediante delega alla provincia (è un limite previsto dalla Costituzione). Anche nel campo amministrativo esistono i controlli di legittimità e i controlli di merito; controlli che sono esercitati, per tassativa disposizione della Costituzione, da un organo decentrato dello Stato (soltanto lo Stato, soltanto un organo statale ha il diritto e la competenza di esercitare i controlli sull'attività amministrativa della regione); poi vi sono i controlli ordinari: possibilità di impugnativa davanti agli organi amministrativi di primo grado (organizzati nella regione ma con legge della Repubblica), e in secondo grado davanti ai normali organi centrali.

Insieme con il controllo sull'attività amministrativa sussiste e permane la responsabilità penale degli amministratori delle regioni; e infine esiste la possibilità di intervento straordinario da parte dello Stato nei confronti delle regioni che tentassero di violare la Costituzione.

Lo Stato ha il diritto di scioglimento dei consigli regionali, per 4 motivi di importanza fondamentale: per compimento di atti contrari alla Costituzione (basta il semplice tentativo di realizzare concretamente un'attività regionale contraria alla Costituzione), per grave violazione di legge, perché il consiglio regionale si rifiuta di rispondere all'invito del Governo, e per sostituire il presidente della giunta regionale che persista in atti che rappresentino gravi violazioni della legge. Ma lo Stato ha ancora il diritto di intervenire nell'attività regionale e di sciogliere il consiglio regionale quando la sicurezza nazionale richieda anche questo straordinario in-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

tervento. Ora, se a questo aggiungiamo che l'esercito e le forze di tutela dell'ordine pubblico sono nelle mani dello Stato, abbiamo un quadro completo, un quadro rassicurante: i costituenti hanno voluto una regione che non potesse operare contro lo Stato e hanno dato allo Stato i poteri ed i mezzi per poter intervenire.

Onorevoli colleghi, se questo è l'ordinamento regionale previsto dalla Costituente, i pericoli e i timori che sono stati qui denunciati mi paiono privi di consistenza, privi di valore. Perché la regione possa costituire un reale pericolo è necessario che i poteri dello Stato non operino nei confronti dell'attività regionale legislativa e amministrativa, che essi non si avvalgano dei poteri loro attribuiti dalla legge per far sì che le regioni operino nell'ambito della legge e della Costituzione.

Ma, si dice: Va bene la legge; ma le regioni possono sempre uscire fuori della legge; possono operare nella illegalità. Rispondo: Questo può avvenire anche in altri campi; l'illegalità è un fatto comune, ma i poteri dello Stato esistono appunto per far rientrare nella legalità gli organi e le persone che vanno contro le leggi dello Stato.

Ciò che va negato è che l'attuazione della regione rappresenti un pericolo per l'unità politica dello Stato, un pericolo per il carattere unitario della Costituzione italiana e dell'ordinamento statale. Se i temuti pericoli non vi sono, o sono di una portata molto limitata, sussistono tutte le ragioni che indussero i costituenti ad accettare la regione; e io non ripeterò qui quelle ragioni, perché esse sono note. Certo è che motivi plausibili a favore dell'attuazione della regione sussistono; e sono motivi seri, che investono la migliore organizzazione dello Stato moderno e riguardano lo sviluppo spirituale stesso del nostro paese.

Noi — lo dicevo da principio — caldeggiando l'attuazione della regione non ubbidiamo a una pervicacia di parte. Ho già dichiarato che se fossimo convinti che la regione potrebbe essere un elemento negativo e disgregatore della vita dello Stato, non avremmo alcuna difficoltà a rinunciare al bagaglio ideologico o al programma di partito, perché non vi è alcun programma di partito che potrebbe imporci di operare contro l'unità dello Stato, per la disgregazione dello Stato. Sarebbe veramente la negazione di ogni e qualsiasi senso politico e di responsabilità.

Se noi vogliamo l'attuazione della regione, ciò non è neppure per mero ossequio alla

Costituzione: la Costituzione non impone di attuare immediatamente tutto ciò che in essa è previsto, e non vi sarebbe nulla di straordinario se ragioni oggettive e interessi superiori dello Stato imponessero di ritardare l'attuazione dell'ordinamento regionale.

PAJETTA GIULIANO. Di qualche secolo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche di rinviarla definitivamente, onorevole collega, se l'interesse dei cittadini italiani reclamasse l'abbandono di questo programma costituzionale. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Il fatto che la Costituzione permetta la revisione delle norme statutarie significa per l'appunto che i costituenti hanno avuto coscienza che le norme sancite non fossero dogmi di fede.

Se noi riteniamo di dover dare corso al precetto costituzionale, ciò facciamo perché assolvendo un dovere sancito nella Costituzione noi realizziamo a un tempo qualcosa che pensiamo sia necessaria al migliore ordinamento statale e allo sviluppo del nostro paese.

La storia, invocata da un nostro collega per scongiurarci dall'attuare la regione, sta contro la sua tesi, perché la storia dello Stato centralizzato ci ha dimostrato che esso non salvaguardò la libertà, né il regime democratico, né l'unità dello Stato. Proprio nel momento in cui in Italia si realizzavano, attraverso lo Stato fascista, gli ideali dello Stato più centralizzato, dello Stato totalitario, l'Italia doveva subire l'onta della divisione politica (che pensavamo fosse retaggio di un lontano passato), mentre è provato che gli Stati a sistema autonomistico hanno saputo meglio resistere alle conseguenze derivanti dai grandi conflitti esterni o a turbamenti profondi della vita interna. Gli è che la unità di un paese non è unità meccanica, materiale: l'unità di un paese è soprattutto unità spirituale; e l'unità spirituale si realizza dando ai cittadini la certezza che essi partecipano alla vita interna dello Stato come liberi cittadini, e si rafforza quando nella coscienza dei cittadini vi è la certezza che la patria, lo Stato non sono qualche cosa di estraneo ad essi, ma rappresentano il portato dei valori che ciascuno dei cittadini ha in sé.

È per questo, onorevoli colleghi, che noi pensiamo che l'attuazione dell'ordinamento regionale, pur comportando, come tutte le innovazioni e le riforme, delle incognite, e pur legittimando preoccupazioni e diffidenze, non opererà « contro » l'unità dello Stato, ma « per » l'unità dello Stato.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

E se questa è la nostra convinzione, se questa è la nostra certezza, non vediamo alcun motivo perché si debba sospendere la legge per far luogo a *referendum* contro le regioni.

È sempre in facoltà dei cittadini di utilizzare le leggi dello Stato, ed il *referendum* può essere sempre esercitato per qualsiasi legge e per qualsiasi disposizione. La possibilità data ad alcuni di esercitare questo diritto, non può, però, impedire agli altri di attuare le riforme che si ritengano necessarie per la vita dello Stato. E poi occorre aver fiducia nel popolo italiano, il quale, attraverso tante prove ha dimostrato senso di consapevolezza e di responsabilità.

Noi siamo convinti che, anche nella attuazione dell'ordinamento regionale, il popolo italiano non verrà meno alla sua tradizione, che è tradizione di amore alle libere istituzioni, tradizione di amore al proprio paese. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 15 minuti.

(*La seduta sospesa alle 12,5, è ripresa alle 12,20*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Sé ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« La Camera

invita il Governo a lasciar trascorrere, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali e la data di indizione delle elezioni ai consigli regionali, il tempo necessario perché la corrente d'opinione delineatasi nel paese possa avvalersi, nei modi che prescriverà la legge attualmente all'esame del Parlamento, del diritto sancito dalla Costituzione di proporre al *referendum* popolare l'abrogazione della suddetta legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali ».

CONSIGLIO.

« La Camera,

considerata la necessità che il nuovo ente regione sia in grado di funzionare effettivamente fin dall'inizio della sua attività,

invita il Governo a presentare al Parlamento con la massima urgenza:

a) un disegno di legge che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, assicuri la autonomia finanziaria della regione;

b) disegni di legge che fissino i principi fondamentali direttivi della legislazione regionale, nell'ipotesi che il Parlamento approvi l'articolo 9 del disegno di legge n. 211;

c) disegni di legge che, con riferimento a ciascuna delle materie da trasferirsi alla competenza delle regioni, stabiliscano punto per punto l'estensione della competenza delle amministrazioni regionali ».

MERLONI, CARPANO MAGLIOLI, AMADEI.

La Camera, dichiarandosi avversa ad ogni autonomia regionale che non sia limitata ad un largo decentramento amministrativo, esprime le sue più profonde preoccupazioni ed il suo aperto dissenso sul disegno di legge in esame.

CAVINATO.

« La Camera,

udita la discussione generale, ravvisa la necessità di esaminare con serenità maggiore l'approfondito studio che la onorevole Commissione ha lodevolmente fatto della legge sull'ordinamento regionale;

constata che l'opinione pubblica è profondamente divisa e turbata sulla questione regionale, talché qualsiasi esito stesse per avere la votazione sul progetto di legge, la divisione e il turbamento degli animi non diminuirebbero;

delibera conseguentemente di soprassedere per sei mesi al seguito della discussione sul disegno di legge, e cioè al passaggio degli articoli ».

GIANNINI GUGLIELMO, VIGORELLI, ZAGARI, MATTEOTTI MATTEO, PALAZZOLO.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale.

Qual'è il parere del Governo sui vari ordini del giorno ?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi rincresce di non poter accettare l'ordine del giorno Consiglio, la cui approvazione comporterebbe una modificazione della legge che fissa la data delle elezioni regionali.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno Merloni, che è necessaria premessa — o conseguenza — per l'attuazione dell'ordinamento regionale, e dichiaro che faremo il possibile per attuarlo.

Non accetto, per ragioni intuitive, gli ordini del giorno Cavinato e Giannini Guglielmo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli ordini del giorno se li mantengono.

L'onorevole Consiglio non è presente e si intende che abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

Tra i proponenti del secondo ordine del giorno (accettato dal Governo come raccomandazione) è presente l'onorevole Carpano Maglioli, che ha facoltà di dichiarare se insiste.

CARPANO MAGLIOLI. Insistiamo, signor Presidente, a che l'ordine del giorno venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavinato?

CAVINATO. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Giannini?

GIANNINI GUGLIELMO. Insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

LACONI. Sull'ordine del giorno Merloni, chiedo la votazione per divisione. Infatti il mio gruppo è favorevole all'alinea a), ma non può esserlo assolutamente per gli altri due.

MIGLIORI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI, *Relatore*. La Commissione appoggia l'ordine del giorno Merloni in quanto esso rispecchia la impostazione da essa data ai propri lavori e alla relazione.

CARPANO MAGLIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPANO MAGLIOLI. Possiamo concordare sul punto di vista Laconi che si voti intanto l'alinea a), riservandoci di ritornare sugli alinea b) e c) a seconda che sia approvato o meno l'articolo 9 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora s'intende che ella rinuncia per il momento agli alinea b) e c).

CARPANO MAGLIOLI. Esattamente.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. L'alinea b) è subordinato all'approvazione dell'articolo 9. Giustamente, quindi, questa parte dell'ordine del giorno Merloni dovrebbe essere rinviata in sede di votazione dell'articolo 9: se l'articolo 9 sarà approvato — contro il nostro voto — allora noi domanderemo l'attuazione anche dei principi di cui all'alinea b). Se invece l'articolo 9 sarà respinto, questa parte dell'ordine del giorno non avrà più ragion d'essere.

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. A me sembra che si stia iniziando la prediscussione degli

articoli, mentre il mio ordine del giorno chiede il rinvio della discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Giannini, la precedenza nella votazione spetta all'ordine del giorno Cavinato, con il quale si chiede la reiezione del disegno di legge: se non sarà approvato, sarà posto subito in votazione il suo.

GIANNINI GUGLIELMO. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cavinato, non accettato dal Governo:

« La Camera, dichiarandosi avversa ad ogni autonomia regionale che non sia limitata ad un largo decentramento amministrativo, esprime le sue più profonde preoccupazioni ed il suo aperto dissenso sul disegno di legge in esame ».

(Non è approvato).

Passiamo all'ordine del giorno Giannini.

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Con questo ordine del giorno non si censura nessuno: nemmeno il disegno di legge; si riconosce il lodevole lavoro fatto dalla Commissione e la si ringrazia di averlo fatto. La sola preoccupazione manifestata non investe la legge sulle regioni né un particolare ministro, né un particolare gruppo che sostenga la tesi regionale. Questa preoccupazione è data solo dalla divisione degli animi che innegabilmente vi è nel paese riguardo alla questione regionale. Perciò con l'ordine del giorno si propone il rinvio, non definitivo ma di soli sei mesi, della discussione degli articoli, allo scopo di poter chiarire il problema, e precisamente con una discussione pacata, meno passionale di quella svoltasi in questi giorni, anzi in questi mesi; allo scopo di assicurare l'opinione pubblica, sulle regioni, e di metterla in grado di capire bene qual'è il problema.

È innegabile che esiste uno stato d'animo di profondo disorientamento dell'opinione pubblica nei confronti dell'ordinamento regionale. Ne abbiamo la dimostrazione dai giornali quotidiani; ne abbiamo la dimostrazione persino negli spettacoli di rivista, dove ogni accenno al problema regionale, fatto in senso ostile, raccoglie immediatamente un plebiscito di applausi (*Commenti*). Ho detto forse una sconvenienza? In tal caso domando scusa all'Assemblea.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

Aggiungerò, allora, qualche altra cosa, visto che l'accenno agli applausi del pubblico non è piaciuto a qualcuno.

Domenica scorsa, a Bologna, ho fatto un discorso, non certo contro la regione. In un certo riferimento storico, parlando del feudalesimo, ho detto questa brevissima frase: « In quell'epoca si faceva dello Stato una serie di piccoli regni, come oggi si intende fare delle regioni », e ho avuto un grandissimo applauso. Ciò vi dimostri che io non sono in errore quando parlo di turbamento dell'opinione pubblica.

Non discuto la regione, non ne discuto i vantaggi, non ne discuto la necessità storica. Discuto il momento di procedere all'approvazione di questa legge; e sono tanto più convinto di questa mia opinione, che sia cioè necessario rinviare la legge, dopo alcune dichiarazioni fatte dall'onorevole Scelba, verso il quale si conosce la mia deferenza. Egli ci ha ricordato che il Governo può sciogliere un consiglio regionale quando la sicurezza nazionale lo richieda. Ma vi sembra questo un argomento da scherzarvi su e da non tenersi nella dovuta considerazione? Ma il giorno in cui il Governo si troverà costretto a sciogliere un consiglio regionale, noi ci troveremo, evidentemente, di fronte a un conflitto tra lo Stato e la regione, e il ministro dell'interno, con le parole dette or ora, ce lo conferma. Le forze armate — ha continuato il ministro dell'interno — dipendono dallo Stato. Ce lo ha rassicurato come per dire: « Non abbiate paura, noi non saremo assaliti dalle forze armate delle regioni, perché quelle dello Stato sono sempre nelle nostre mani ».

Queste dichiarazioni allarmanti, involontarie, che conosco troppo bene l'onorevole Scelba, l'amico Scelba... (*Rumori all'estrema sinistra*). È un amico col quale non sono d'accordo sulle regioni, ma sono d'accordo su molte altre cose! Ma il solo fatto di ricordare che le forze armate dello Stato rimangono agli ordini dello Stato sconcerta, ed è questo sconcerto che mi turba.

Ha concluso l'onorevole Scelba che bisogna avere fiducia nel popolo italiano. D'accordo. Bisogna avere fiducia, ma bisogna avere fiducia quando questo popolo è unito, quando questo popolo non è diviso. Ma quando — indubbiamente per opera di una stampa che non è stata bene orchestrata, per la mancanza di un « minculpop » opportuno (che forse sarà il caso di ripristinare), o per mancanza di una discussione serenamente organizzata nel paese — il paese è diviso, allora come fac-

ciamo noi ad avere fiducia nel popolo italiano, se il popolo italiano si mostra così diviso, si mostra così in contrasto con se stesso? Evidentemente per nutrire questa fiducia, noi dobbiamo attaccarci ad una vecchia idea, che purtroppo ha diritto di cittadinanza in Italia da molti secoli, e cioè che il nostro è un paese dove non accade mai niente, il paese dove può cadere la monarchia senza che accada niente, dove può cadere il fascismo senza che accada niente, dove possono arrivare gli americani senza che accada niente, dove si può fare la regione senza che accada niente.

Ora, ciò involge un criterio di fatalità che, da parte di un buon cattolico qual'è l'onorevole amico Scelba, mi sembra un po' troppo maomettano.

Ecco la ragione per cui i miei amici ed io proponiamo, senza alcuna idea di ostilità alla legge, il rinvio di sei mesi e chiediamo su questa proposta la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta di votazione a scrutinio segreto sia appoggiata.

(È appoggiata).

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Occorre sottolineare dinanzi al Parlamento e al paese che in questo momento siamo, a prescindere da ogni apprezzamento personale e da ogni tendenza regionalistica più o meno accentuata, sul piano dell'osservanza della Costituzione.

La Costituzione, dopo avere stabilito l'ordinamento regionale, nella disposizione transitoria VIII ha fissato un termine di un anno per indire le elezioni per la costituzione degli organi regionali. Come la Camera ricorda, prima che scadesse questo termine intervenne la legge Bergmann la quale stabilì che le elezioni dovevano aver luogo entro il 31 dicembre 1949; quest'ultimo termine fu successivamente portato al 31 dicembre 1950.

Ora, non è possibile, giuridicamente, materialmente e politicamente discutere ed approvare la legge elettorale per gli organi regionali se questi stessi organi non sono stati prima compiutamente regolati. Non si possono fare le elezioni regionali senza aver prima delineato con legge istituzionale gli organi preposti alle regioni.

È in vista di ciò che noi non possiamo aderire oggi alla proposta Giannini di sospensiva; e crediamo con questo di essere

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

nello spirito della Costituzione e nell'orbita della sua applicazione, dovendo soprattutto batterci perché la legge istituzionale sia la migliore possibile nell'attuale momento storico.

Ecco perché noi voteremo contro la sospensiva. Debbo poi formulare una esplicita riserva: l'eventuale reiezione della proposta di sospensiva, pur determinando il passaggio all'esame degli articoli non può significare preclusione sulla determinazione che noi prendiamo in un secondo momento per quanto attiene alla formulazione degli articoli stessi, che potrebbe, in ipotesi naturalmente, essere deferita a una Commissione, a norma dell'articolo 85 del regolamento.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Dominedò.

CAVALLARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il gruppo comunista voterà contro l'ordine del giorno Giannini, pur con tutte le riserve che noi abbiamo formulato nei riguardi del disegno di legge in sede di discussione generale e che formuleremo in sede di esame degli articoli.

Noi riteniamo, fra l'altro, che non vi siano affatto nell'opinione pubblica del nostro paese quelle manifestazioni di ostilità nei riguardi del decentramento regionale, cui si fa cenno nell'ordine del giorno dell'onorevole Giannini; anzi, riteniamo che il decentramento regionale sia dalla maggiore parte degli italiani considerato uno dei mezzi per migliorare il sistema democratico del nostro paese.

CARPANO MAGLIOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPANO MAGLIOLI. Dichiaro che i deputati del gruppo del partito socialista italiano voteranno contro la proposta di sospensiva contenuta nell'ordine del giorno Giannini, perché effettivamente convinti che non vi è alcun turbamento nell'opinione pubblica; anzi, siamo convinti che l'attuazione della regione è non solo ossequio all'ordinamento fissato dalla nostra Costituzione, ma altresì mezzo valido per attuare realmente l'autonomia delle amministrazioni locali, rendendo l'organizzazione dello Stato più efficiente.

GIAVI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAVI. Dichiaro che i deputati aderenti al partito socialista unitario voteranno a favore dell'ordine del giorno Giannini.

AMADEO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEO. Dichiaro che il gruppo del partito repubblicano non può non votare contro questo ordine del giorno.

PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE CAPANO. Il gruppo liberale voterà a favore dell'ordine del giorno Giannini.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno Giannini:

« La Camera,

udita la discussione generale, ravvisa la necessità di esaminare con serenità maggiore l'approfondito studio che la onorevole Commissione ha lodevolmente fatto della legge sull'ordinamento regionale;

constata che l'opinione pubblica è profondamente divisa e turbata sulla questione regionale, talché qualsiasi esito stesse per avere la votazione sul progetto di legge, la divisione e il turbamento degli animi non diminuirebbero;

delibera conseguentemente di soprassedere per sei mesi al seguito della discussione sul disegno di legge, e cioè al passaggio degli articoli ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	355
Maggioranza	178
Voti favorevoli	80
Voti contrari	275

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Nicola — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi. Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbieri — Baresi — Ba-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

rontini — Basile — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Benvenuti — Bergamonti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Biasutti — Bigiandi — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Cacciatore — Calandrone — Calcagno — Capalozza — Cara — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Caserta — Castellarin — Castelli Edgardo — Cavalari — Cavalli — Cavinato — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Coccia — Codacci Pisanelli — Coli — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diecidue — Di Leo — Di Vittorio — Dominedò — Donatini — Dossetti — Ducci.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franceschini — Franco — Fusi.

Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Gavi — Giolitti — Giordani — Girolami — Gonnella — Gotelli Angela — Grammatico — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Magnani — Malvestiti — Maniera — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Martinelli — Martino Edoardo — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Messinetti — Miceli — Migliori — Molinaroli — Montanari — Monterisi — Monticelli — Montini — Moranino — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natta — Negrari — Negri — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Numeroso.

Ortona.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palmieri — Paolucci — Parente — Pecoraro — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietro-santi — Pignatone — Pino — Polano — Polletto — Ponti — Puccetti — Pugliese.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Saija — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Sampietro Umberto — Sansone — Santi — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Selba — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Venegoni — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Vocino — Volpe. Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

Sono in congedo:

Caiati.

Ebner.

Guariento — Guerrieri Emanuele — Gugenberg.

Latorre — Leonetti — Lombardini.

Nenni Pietro.

Perà.

Rumor.

Treves.

**Si riprende la discussione del disegno
di legge sull'ordinamento regionale.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Merloni, Carpano Maglioli e Amadei, limitato all'alinea a):

« La Camera, considerata la necessità che il nuovo ente regione sia in grado di funzionare effettivamente fin dall'inizio della sua attività, invita il Governo a presentare al Parlamento con la massima urgenza un disegno di legge che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, assicuri l'autonomia finanziaria della regione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che mi è pervenuta la seguente proposta firmata dagli onorevoli Migliori e Lucifredi, relatori:

« La Camera dei deputati, conclusa la discussione generale sul disegno di legge per la costituzione e il funzionamento degli organi regionali, riaffermata la volontà di dare la dovuta attuazione all'ordinamento regionale, così come voluto dalla Costituzione nel quadro dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, approva in linea di massima i criteri direttivi ispiratori del progetto nel testo della I Commissione permanente: delibera di deferire alla Commissione stessa, a norma dell'articolo 85 del regolamento, la formulazione definitiva degli articoli ».

L'onorevole Migliori ha facoltà di illustrare questa proposta.

MIGLIORI, *Relatore*. Nella sua formazione schematica la proposta risponde, a nostro avviso, ai requisiti dell'articolo 85 del regolamento. Questa disposizione richiede che siano fissati dei principi, delle direttive alla Commissione cui viene demandata la definitiva formulazione degli articoli. Secondo la nostra proposta la Camera, approvando in linea di massima il disegno di legge così come artico-

lato dalla Commissione, riserva ad ogni componente la Camera la possibilità di presentare emendamenti: diritto, del resto, previsto dal regolamento; nel contempo impone alla Commissione di tener conto dei risultati della discussione svoltasi nell'Assemblea plenaria. Tutti sappiamo e ricordiamo quali sono stati i punti, del resto facilmente identificabili, su cui la discussione si è svolta: su di essi la Commissione dovrà portare il suo esame.

Noi abbiamo creduto di presentare una proposta schematica, essendo l'esperimento dell'articolo 85 ancora ai suoi inizi (ed io penso che esso potrà dare buoni frutti per la speditezza dei nostri lavori a venire, ove largamente attuato), nella convinzione che ciò possa consentire alla Commissione di compiere il proprio lavoro con speditezza e ponderazione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Migliori ha presentato una formale proposta tendente, in conformità con l'articolo 85 del regolamento, a deferire alla Commissione la formulazione definitiva degli articoli del disegno di legge, riservando all'Assemblea l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, e l'approvazione finale del disegno di legge con dichiarazioni di voto. Si propone cioè di adottare lo stesso criterio che fu seguito per il disegno di legge sulle locazioni.

In verità per quel disegno di legge la Camera approvò alcuni articoli che ritenne fondamentali, e deferì i rimanenti alla Commissione; la proposta attuale invece tende a deferire alla Commissione l'elaborazione definitiva di tutti gli articoli del disegno di legge.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Onorevoli colleghi, noi riconosciamo l'esistenza di un interesse comune a far procedere spedatamente l'approvazione degli articoli di questo disegno di legge e quindi non abbiamo obiezioni di principio da sollevare contro la proposta dell'onorevole relatore. Però noi abbiamo motivi di dubbio per quanto concerne la percezione dei principi direttivi scaturiti dalla discussione generale.

Nel corso di tale discussione, infatti, sono emersi, in rapporto a questi criteri, divergenze notevoli, che riguardano in particolare l'autonomia delle regioni nella formazione degli statuti, la potestà legislativa delle regioni, e soprattutto il regolamento della finanza delle regioni, senza il quale — a

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

parere di molti colleghi di questa Camera — le regioni non sarebbero in condizione di poter funzionare.

Poiché — a dire il vero — questa discussione, pur avendo carattere di estrema serietà, essendo relativa all'ordinamento di un importante organo costituzionale del nostro paese, non è stata seguita — a nostro avviso — col dovuto interesse da un gran numero di colleghi di questa Assemblea, io riterrei pericoloso demandare alla Commissione l'esame di articoli su cui i colleghi purtroppo non hanno avuto possibilità di essere sufficientemente informati.

Pertanto, mi permetto di proporre che si rinvi pure alla Commissione l'esame e la formulazione degli articoli relativi al regolamento generale della regione, ma che, per quanto concerne gli articoli sui quali sono sorte notevoli controversie, la Camera si riservi di discuterli in Assemblea, stralcian-doli dal testo della legge.

In particolare propongo che siano discusse, nei loro singoli articoli, dall'Assemblea plenaria la materia degli statuti, la materia dell'autonomia finanziaria della regione e quella dei controlli. Per il resto, trattandosi di articoli di carattere più strettamente tecnico, non avremmo alcuna opposizione alla proposta di rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, per maggior chiarezza della discussione e per dar seguito alla sua proposta, ritengo che, in linea di massima, e salvo eventuali altre richieste, si potrebbero stralciare i seguenti articoli: articolo 6 (approvazione dello statuto regionale), articolo 9 (condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della regione), articolo 10 (adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica), articolo 55 (commissioni di controllo sulla amministrazione regionale), articolo 69 (controllo sugli atti delle province).

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. La questione non sorge in questo momento, ma è stata già discussa: sono state tenute due riunioni dei capi dei gruppi parlamentari, e non credo che alcuno possa illudersi che il dibattito su di essa possa essere breve. Credo dunque che questa non sia l'ora più opportuna per iniziarlo.

Se vi è la possibilità regolamentare di introdurre questa discussione nell'ordine del giorno della seduta di questo pomeriggio, credo che essa sarebbe una soluzione felice, chè, se iniziamo una discussione del genere in questo momento, non so fino a quando

dovremo continuare la nostra seduta: penso che ci vorranno alcune ore, e forse non saranno sufficienti.

Quindi, faccio formale proposta di modificare l'ordine del giorno e di discutere la questione nella seduta pomeridiana.

MIGLIORI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIORI, *Relatore*. L'onorevole Laconi ha ricordato le due riunioni che, per iniziativa della Presidenza della Camera, sono state tenute ieri tra i presidenti dei gruppi parlamentari, il Governo e i relatori. Vi si è posta una questione che mi permetto di indicare in brevi parole: questo disegno di legge è venuto al Parlamento con la qualifica, e possedendone in sé la realtà, della urgenza. È passato quel lungo tempo che tutti conosciamo, ma non vanamente, in quanto esso è stato dedicato ad uno studio approfondito, il quale ha dato luogo al disegno di legge così come oggi viene presentato.

Noi oggi stiamo per prendere le vacanze natalizie, e non è possibile pensare ad un inizio e tanto meno ad un approfondimento dell'esame degli articoli in queste circostanze. L'esame degli articoli non potrà avvenire quindi che alla ripresa dei lavori, ripresa che può essere prevedibile per i primi di febbraio. Una discussione lunga, analitica ci porterebbe indubbiamente assai in là nel mese di febbraio. Occorre, poi, l'approvazione da parte del Senato.

Ecco la preoccupazione nostra; la preoccupazione di non riuscire a far svolgere le elezioni regionali nel tempo in cui fermamente vogliamo che esse siano effettuate. Solo per queste ragioni ieri si è profilata la opportunità di ricorrere all'articolo 85 del regolamento. Ieri infatti la Commissione aveva accettato una proposta così come viene oggi formulata dall'onorevole De Martino, la proposta cioè di enucleare alcuni articoli, quelli che più furono oggetto di dispute, riservandone l'esame all'Assemblea, e di demandare tutto il resto alla Commissione.

L'onorevole Laconi invece obiettò che non era possibile scorporare, allo stato della discussione, un determinato numero di articoli, in quanto che anche quelli, tra gli articoli, i quali sembrano ora enucleabili, potrebbero, a seguito di più maturo esame, risultare interdipendenti con altri; donde, secondo l'onorevole Laconi, la necessità di un preventivo esame in aula su tutti gli articoli. Osservammo ed osserviamo che ciò ci riporterebbe al punto di prima. In conseguenza non si potette ieri raggiungere l'accordo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 21 DICEMBRE 1949

Dichiaro a nome della Commissione che, nei limiti fissati dall'onorevole De Martino, non abbiamo difficoltà ad aggiungere all'ultimo periodo della nostra proposta un emendamento del seguente tenore: «salvo gli articoli 6, 9, 10, 55 e 69, il cui esame e la cui approvazione dovrebbero essere riservati alla successiva approvazione dell'Assemblea».

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, io ho sollevato una questione che è preliminare: ho chiesto il rinvio della discussione al pomeriggio di oggi. Insisto sulla proposta e chiedo che la Camera sia chiamata a pronunciarsi su di essa, prima che si entri nel merito della questione.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Laconi insiste nella sua proposta di rinvio della discussione alla seduta pomeridiana, il cui ordine del giorno dovrà pertanto essere modificato.

SEMERARO GABRIELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO GABRIELE. Propongo formalmente che il seguito di questa discussione sia inserito al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Chiedo che la mia proposta e quella Semeraro siano votate separatamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione del rinvio della discussione al pomeriggio, proposto dall'onorevole Laconi.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Io sarei favorevole alla proposta Laconi per queste considerazioni. Ho esposto alcuni criteri di massima per lo stralcio, ai quali resto tuttora fedele; però si tratta di vedere a quali articoli questi criteri corrispondano concretamente. Pertanto è opportuno sia lasciato un minimo di tempo per poter riflettere sui singoli articoli da stralciare, anche perché, essendo noi tutti venuti nell'ordine di idee di rendere quanto più possibile spedita la discussione sulla procedura da seguire, sarebbe opportuno che i singoli gruppi prendessero accordi allo scopo di arrivare ad una formulazione comunemente accettabile.

In questo senso mi dichiaro favorevole al breve rinvio proposto dall'onorevole Laconi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Laconi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'inserimento della questione al primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana, proposto dall'onorevole Semeraro Gabriele.

(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, è approvato).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato all'inizio della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13.55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI